

## Gesetze die Bücherzensur, Druckereien und Buchhändler betreffend: Veneto 1813-1833

### Inhalt

- [1.](#) *Discipline relative alla Stampa.* [1813]
- [2.](#) *Discipline per l'esercizio della litografia.* [1818]
- [3.](#) *Prescrizioni intorno alla Censura dei libri, e ogn'altra stampa.* [1819]
- [4.](#) *Decreto Presidenziale con discipline per impedire la lettura, comunicazione e divulgazione di gazette, giornali ed opere a stampa proibite dall'estero.* [1819]
- [5.](#) *Notificazione che vieta di tener torchi a stampa sia di pietra ad uso litografico, sia di rame senza la superiore autorizzazione.* [1819]
- [6.](#) *Decreto Presidenziale intorno il Regolamento di Censura sull'esame dei libri teologici, e di Religione da farsi dai rispettivi Ordinariati.* [1818]
- [7.](#) *Circolare Governativa alle Delegazioni relativa alle discipline da osservarsi circa le tipografie, calcografie, e litografie.* [1820]
- [8.](#) *Circolare Governativa alle Delegazioni che concentra nelle Delegazioni la vigilanza e la direzione degli oggetti di censura trattati nelle provincie.* [1821]
- [9.](#) *Circolare governativa alle Delegazioni con discipline per impedire la vendita arbitraria per parte de' Farmacisti di rimedj segreti, e la pubblicazione dei relativi Avvisi a stampa.* [1821]
- [10.](#) *Circolare Governativa alle Delegazioni, Direzione delle Dogane, e delle Poste, ed Ufficio di Censura intorno al metodo della revisione dei libri.* [1821]
- [11.](#) *Circolare Governativa agli Ordinariati nella loro competenza di esaminare i libri sacri prima che siano prodotti alla Censura.* [1816]
- [12.](#) *Notificazione Governativa che proibisce ai Sudditi qualunque stampa fuori degli Stati Austriaci senza permesso di uno degli Uffici di Censura della Monarchia.* [1824]
- [13.](#) *Circolare Governativa a tutte le Autorità che rende nota per Aulica disposizione la cessazione della qualità di Uffici Centrali, e del carico di Capo Censore negli Uffici di Censura, e Revisione di Venezia, e Milano.* [1824]
- [14.](#) *Circolare Governativa alle Delegazioni, Direzione Generale di Polizia, Ufficio di revisione de' libri riguardo alle ristampe, o contraffazioni in estero di opere ed incisioni già uscite in luce nelle Provincie dell'Impero.* [1825]
- [15.](#) *Notificazione Governativa che proibisce a qualunque suddito Austriaco la ristampa vietata di opere anche usando della litografia.* [1825]
- [16.](#) *Circolare Governativa alle Delegazioni, meno quella di Venezia, Direzione Generale di Polizia, ed Ufficio di Revisione de' Libri, che prescrive ai Libraj, e venditori di Libri di osservare il prescritto dall'articolo 2.º della Notificazione 15 giugno 1815* [1825]
- [17.](#) [Circolare] *Se ed in quali casi sieno da restituirsi agli eredi li libri proibiti trovati in una eredità.* [1828]
- [18.](#) [Circolare] *Casi nei quali le Prime Istanze Politiche all'atto d'una denuncia sono obbligate a fare immediato rapporto al Governo.* [1832]
- [19.](#) [Circolare] *Vengono applicate anche alle opere Litografiche le prescrizioni che per le opere stampate si osservano in seguito alla legge prom.a 1819 della Dieta Germanica.* [1833]
- [20.](#) [Notificazione] *Il divieto ai Sudditi di S. M. I. R. A. di commettere o procurare fuori di Stato l'edizione di qualunque opera, articolo, o scritto senza il previo permesso della Censura dello Stato, viene esteso anco a tutte le opere calcografiche, e e litografiche, e* [1833]
- [21.](#) [Notificazione] *Il divieto delle incisioni in rame od in pietra di qualsivoglia disegno d'incisione in qualsivoglia maniera operato senza il permesso dell'Ufficio di Censura richiesto dalla Notificazione 10 febbrajo 1824, viene esteso ad ogni altro lavoro di tal genere.* [1833]

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, I/1 (1813-1814), S. 26

N.° 6.

N. 183. Prot.

*Discipline relative alla Stampa.*

Le discipline relative alla stampa, e Libreria, devono a tenore dell'Editto 8. Novembre in via provvisoria rimanere in piena attività; la corrispondenza, che gl'Ispettori tenevano con la Direzione generale, dovrà continuarsi con il Commissariato civile, citandosi però da essi in caso di Consulta la legge, o la disciplina, sulla quale appoggiano il loro voto. Di questa determinazione, relativa eziandio a quanto spetta l'economia, dovrà rendersi intesa codesta Intendenza di Finanza per sua norma e direzione.

Decreto 29 Nov. [1813]

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, V/2 (1818), S. 94-96.

N.° 109.

N. 14659. Prot.

*Discipline per l'esercizio della litografia.*

Con ossequiato dispaccio 12 maggio numero 1368-2328 l'Eccelsa Aulica Commissione di Commercio, cui Sua Maestà si è degnata affidare la suprema direzione dell'esercizio della litografia, di concerto coll'Imperial Regio supremo Dicastero Aulico di Polizia e Censura, si è fatta a prescrivere le seguenti discipline riguardo all'esercizio medesimo.

1. L'esercizio tanto della litografia, quanto della papirografia non sarà permesso che a coloro, i quali vi saranno stati autorizzati.

2. La concessione di una tale autorizzazio- [95] ne competerà in prima istanza all'I.R. Governo sentita la Direzione Generale di Polizia o l'ufficio di Censura.

<3.> In caso di ricorso ne deciderà la prelodata Commissione Aulica di Commercio d'accordo coll'I.R. Dicastero Supremo di Polizia e Censura.

4. L'erezione d'uno stabilimento litografico non sarà permesso se non nelle Città principali delle Provincie, nelle quali esistono dicasteri pubblici di Polizia e Censura.

5. Coloro che ne chiederanno autorizzazione dovranno dar prova della loro abilità, e dovranno essere persone di moralità conosciuta, domiciliate, e provvedute di mezzi.

6. Coloro che vi saranno stati autorizzati dovranno non solo sottomettersi scrupolosamente alle prescrizioni della Censura, ma saranno inoltre obbligati di garantire ogni abuso per parte de' loro lavoranti, di far conoscere precisamente alla Direzione Generale di Polizia con precisione le specie d'occupazioni assegnate al soggetto ch'essi vorranno impiegarvi, di sorvegliare attentamente la condotta dei medesimi anche fuori del laboratorio, d'avvisare la Direzione Generale di Polizia ogni qual volta avranno il menomo sospetto che un tal soggetto tratti anche fuori della casa del suo principale la litografia (ciò che rimane intieramente interdeto), e finalmente d'indicare in egual modo alla Polizia ogni individuo che sarà congedato, adducendovi la ragione del congedo, ed altre circostanze che potrebbero riferirvisi.

7. I trasgressori saranno puniti con le pene [96] portate dal codice dei delitti, e delle gravi trasgressioni politiche.

8. Queste formalità dovranno servire di norma per le concessioni dell'avvenire: a riguardo degli obblighi enunziati poi si estenderanno anche agli stabilimenti litografici di già esistenti.

Il Governo si fa quindi premura di render pubbliche le premesse disposizioni, onde servano di comune norma ed intelligenza.

Notificazione 14 luglio [1818].

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, VI/1 (1819), S. 36f.

N.° 9.

N. 984. Prot.

*Prescrizioni intorno alla Censura dei libri, e ogn'altra stampa.*

Affinchè sieno pienamente adempiute le istruzioni sanzionate da Sua Maestà per l'I.R. ufficio di Censura stabilito in Venezia per le Provincie Venete sotto l'immediata Direzione di questo Governo, e perchè tutti quelli che per qualche titolo potessero essere nel caso di doversi uniformare alle Sovrane determinazioni, in quanto esse risguardano gli obblighi e i diritti de' privati, abbiano delle medesime una piena cognizione, si deducono a pubblica notizia le seguenti prescrizioni.

Art. I. I cataloghi dei libri di ragione privata che si avessero a porre in vendita per qualunque causa, si per pubblico incanto, come altrimenti, dovranno essere presentati previamente all'I.R. ufficio di Censura, essendo anche i privati in tale circostanza soggetti agli obblighi de' commercianti di libri per rispetto alle opere proibite.

2. Qualora vi sieno dei titoli di libri che l'ufficio di Censura giusta le sue istruzioni marchi colle formule proibitive, sarenno essi [37] cancellati e tolti dai cataloghi. Quelli di cui lo stesso ufficio chiedesse la consegna, saranno portati e depositati presso di esso, salvo il richiamo al Dicastero Aulico per ottenere la restituzione, e salva in caso di rescritto negativo la facoltà al proprietario di spedirli all'estero negli stessi modi prescritti pei libri proibiti appartenenti ai libraj.

3. Le dediche a persone viventi di qualsisia libro o foglio volante non saranno ammesse dall'I.R. ufficio di Censura se non previo assenso in iscritto del mercante.

4. Gli autori, i manoscritti de' quali non vengono ammessi alla stampa per decisione del Supremo Aulico Dicastero di Censura, possono, qualora si credano trattati con troppo rigore, rivolgersi al Supremo Aulico Dicastero Politico, esponendo i motivi che giustificano il loro assunto, perchè l'affare sia sottoposto alle Supreme deliberazioni di Sua Maestà.

5. Non può intraprendersi una nuova edizione ossia ristampa d'un'opera già sortita dai Torchi nell'interno della Monarchia Austriaca senz'averne ottenuta una speciale permissione, e senza che l'opera sia stata di nuovo presentata alla Censura, quand'anche non si volesse fare all'opera stessa alcun cangiamento. Generalmente però non si accorda la permissione per siffatte specie di ristampe che al solo primo stampatore, od all'autore dell'opera, e fra questi a quello di loro che ne ha il diritto di proprietà; gli effetti del quale sono determinati dal Codice Civile universale dal [38] § 1164 fino al § 1171, de' quali è riportato qui appiedi il tenore.

6. Non è permessa la ristampa di alcun autografo, nè la ristampa con aggiunta di verun libro d'autore

vivente negli Stati di Sua Maestà senza il consentimento in iscritto dell'autore stesso.

7. Le opere che dagli esteri libraj o soli, o in compagnia di libraj nazionali furono assoggettate alla Censura, e da essa ammesse e stampate in una città della Monarchia, non possono essere ristampate.

Per ottenere però a questo riguardo l'assistenza delle Leggi si richiede che l'editore o gli editori abbiano soddisfatto alle prescrizioni dei Regolamenti riguardo alla consegna degli esemplari d'obbligo, ed ove si trattasse d'invocare la protezione delle leggi stesse per impedire che si diffonda nollo Stato una stampa fatta fuori di esso, si dovrà dall'editore o editori summenzionati provare che siasi fatta la ristampa dell'originale nell'estero da un editore straniero o da se solo, o in società con un editore dello Stato.

8. In tutte le Città dove esistono stamperie è vietato d'affigger carte manoscritte ai muri delle strade. I commessi di Polizia dovranno staccare dal muro le dette carte.

Nei luoghi mancanti di stamperie sarà permesso l'affiggere avvisi in iscritto, ma dovranno essere approvati dalla primaria Autorità Politica del luogo, alla quale dovranno pure presentarsi previamente anche gli avvisi in istam-[39]pa che si vorranno affiggere. Restano in ogni luogo eccettuati da questa proibizione gli avvisi per le case d'affittarsi, per le cose smarrite, gli avvisi giudiziarij, ed altri scritti d'ufficio.

9. Nessun suddito di Sua Maestà potrà commettere o procurare fuori di Stato l'edizione con data, o senza data di un'opera qualunque scritta da lui stesso o da altra persona, se prima non ne abbia ottenuta la permissione par la stampa dall'ufficio di Censura. Chiunque contravenga questo divieto o direttamente, o per sottomessa persona, od in qualunque modo ne sia complice, sarà punito colla multa di L. 260 fiorini 100, ed in caso d'impotenza a pagare con arresto proporzionato. Che se l'opera furtivamente stampata o fatta stampare fuori di Stato fosse tale per ciò che contiene da formare per se stessa un titolo di reato da punirsi con certa pena a termine delle Leggi veglianti, l'autore ed editore o complice in qualunque modo oltre la pena particolarmente inflitta alla colpa dell'edizione procurata fuori di Stato, sarà assoggettato al castigo determinato dalle Leggi stesse al genere della trasgressione. Questo divieto si estende egualmente all'inserzione d'articoli più o meno estesi, e di lettere nelle gazzette letterarie, nei giornali, od altri fogli periodici esteri.

10. Ed affinché le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti nell'argomento di stampa o di Censura sieno meglio conosciute, e con esse le pene inflitte a ciascun genere di trasgressione, si riportino in fine della presente [40] Notificazione gli articoli relativi del Codice universale Austriaco, e del Codice delle gravi trasgressioni di Polizia.

Notificazione 25 gennajo.

*Articoli estratti dal Codice Civile universale Austriaco.*

§ 1164. Col contratto dell'edizione d'un libro l'autore dà ad alcuno il diritto di stamparlo e di venderlo. L'autore con questo contratto rinuncia al diritto di dare ad altri lo stesso libro per farne l'edizione.

§ 1165. Deve l'autore consegnare l'opera secondo il contratto, e l'editore pagare all'autore la convenuta ricompensa tosto che l'opera gli sia consegnata.

§ 1166. Se l'opera non viene dall'autore consegnata nel tempo stabilito o nel modo convenuto, l'editore può recedere dal contratto; se la consegna dell'opera si tralascia per colpa dell'autore, può anche esigere indennizzazione.

§ 1167. Se fu determinato il numero degli esemplari, l'editore deve per ogni nuova edizione richiedere il consenso dell'autore, e fare sulle condizioni un nuovo contratto.

§ 1168. Se l'autore vuol fare una nuova edizione con cambiamenti nel soggetto dell'opera, si deve anche in tal caso fare un nuovo contratto. Prima che gli esemplari d'un'edizione sieno venduti, allora soltanto l'autore può farne una nuova, quando sia pronto a indennizzare [41] convenientemente l'editore per gli esemplari che gli rimangono.

§ 1169. I diritti dell'autore per riguardo alla nuova edizione non passano ai suoi eredi.

§ 1170. Se l'autore s'incarica di comporre un'opera secondo il progetto propostogli dall'editore, non gli compete altro diritto che alla ricompensa convenuta. Spetta in seguito all'editore l'intero diritto di vendere liberamente l'edizione.

§ 1171. Queste disposizioni sono pure applicabili alle carte geografiche, ai disegni topografici, ed alle composizioni di musica. Le limitazioni per la ristampa sono stabilite dalle leggi politiche.

*Articoli estratti dal Codice delle gravi trasgressioni politiche.*

§ 57. Riguardo alla censura dei libri i seguenti casi saranno trattati come gravi trasgressioni politiche.

*Primo caso.* Quando uno stampatore o librajo stampa o vende senza censura un'opera, libricciuoli, od alcuni fogli volanti, qualunque ne sia il contenuto o il complesso.

§ 58. La pena di questa trasgressione sarà, oltre il guasto della composizione delle lettere, e la confiscazione di tutta l'edizione e delle copie che si troveranno ancora in essere, per la prima volta una multa di fiorini 200. fino a 500, la seconda volta oltre alla multa l'arresto da uno fino a tre mesi, ricadendovi poi la terza volta sarà perduto il diritto ossia [42] il permesso della stamperia o del negozio di libri. Procedendosi contro questo reato si dovrà aver in vista il contenuto dell'opera, ed il numero delle copie che saranno state sparse.

§ 59. *Secondo caso.* Quando uno stampatore stampa o ristampa un'opera totalmente rigettata dalla censura, quando un librajo vende, sparge, o fa in qualunque modo circolare un tal libro o nello Stato o

nell'estero.

§ 60. Generalmente questa trasgressione verrà punita subito per la prima volta oltre alla confiscazione delle copie esistenti con una multa di fiorini 200. fino a f500, e con arresto da uno a tre mesi, la seconda volta poi colla perdita eziandio del diritto di tenere stamperia o negozio di libri.

§ 61. Questa pena verrà parimente inflitta allorchè la censura avesse cancellati alcuni passi od alcune parole d'un'opera, e che le parole cancellate fossero state rimesse nella stampa, oppure allorchè con aggiunte, o con omissioni [sic] si fosse cangiato il censo d'un manoscritto già censurato.

§ 62. Qualora l'opera stampata o venduta contro il divieto della censura tenda a corrompere i costumi, il reo sarà punito non solo colla perdita della stamperia, o del negozio di libri, ma quale strumento di seduzione anche con arresto rigoroso da un mese fino a sei, secondo la quantità che ne sarà stata divulgata.

§ 63. Se il contenuto dell'opera divulgata fosse atto a perturbare il buon ordine, e la pubblica tranquillità, la trasgressione diviene [43] delitto, la cui pena è stabilita nella prima parte.

§ 64. *Terzo caso.* Chi gira per le case spacciandovi libri od altre cose stampate, ovvero chi ne fa commercio, in qualunque maniera esser si voglia, senza permesso o clandestinamente.

La pena in generale è oltre alla confiscazione dei libri un mese d'arresto. Se poi i libri od altre cose stampate divulgate in cotal modo fossero articoli proibiti, il trasgressore verrà oltre alla perdita delle copie condannato ad una penale di fiorini 200 fino a 500, nonchè a tre mesi d'arresto; qualora però i libri fossero nel tempo stesso anche nocivi ai costumi, vi sarà oltre la multa un arresto rigoroso da un mese fino a tre. Se il trasgressore sarà estero; negli ultimi casi dopo terminato il castigo verrà sfrattato da tutti gli Stati ereditarij.

§ 65. *Quarto caso.* Quando uno stampatore o libraj o fa annunciare con pubblico grido, ed effettuare la vendita di orazioni, canzoni, poesie, notizie di guerra, descrizioni ed altri fogli volanti di tal genere senz'averne di volta in volta impetrato il permesso dalla Superiorità.

§ 66. Quello stampatore o libraj o che trasgredisse questo divieto sarà punito per la prima volta con una multa di fiorini 200 ed un mese d'arresto. La seconda volta colla pena del doppio. La terza volta gli verrà levato il negozio di libri o la stamperia. Se questi fogli volanti contenessero delle notizie del tutto false, ed inquietanti sopra affari delle Provincie ere-[44]ditarie, o tendessero a corrompere i costumi, ovvero a turbare il buon ordine e la tranquillità pubblica, la pena verrà dettata secondo il § 62, e 63.

§ 67. Coloro che si saranno lasciati adoperare come gridatori per vendere simili fogli saranno puniti con tre giorni d'arresto, e per ogni trasgressione ulteriore con venticinque bastonate (ritenuta per queste provincie la commutazione a termini dell'editto 21 aprile 1816).

§ 68. Tutti i casi di trasgressione annoverati riguardo ai libri, libricciuoli ed altri fogli volanti saranno applicati anche alle stampe di rame o di legno, qualunque sia l'oggetto in essi contenuti, e puniti coi medesimi castighi secondo la qualità del caso e delle circostanze.

§ 69. Chi senz'essere autorizzato ad avere stamperia ne terrà una clandestina, ovvero un torchio a mano con composizione di lettere da stampa, sarà condannato per simile trasgressione a dover perdere tutti i requisiti da stamperia, ed inoltre ad una multa di fiorini 500; constando poi che da questa stamperia clandestina sia stato posto in circolazione qualche libro, o libricciuolo, secondo la qualità dei medesimi verrà inflitta contro di lui la pena stabilita dagli articoli 62. 63.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, VI/2 (1819), S. 331-333.

N.° 258.

N. 3395. Prot.

*Decreto Presidenziale con discipline per impedire la lettura, comunicazione e divulgazione di gazzette, giornali ed opere a stampa proibite dall'estero.*

Ad oggetto d'impedire la lettura, comunicazione, e divulgazione di quelle gazzette, giornali, od altre opere stampate che sono proibite in questi Stati, ma che vengono spedite dagli ufficj postali esteri in via di transito per gl'I.R. Stati Austriaci sotto fascia, il presidio dell'I. R. Aulica Camera universale di concerto coll'Aulico Dicastero di Polizia e Censura viene di prescrivere quanto segue:

1. Dovranno gli ufficj superiori postali, e quelli di confine, i quali stanno in una immediata corrispondenza con gli ufficj esteri postali ogni qualvolta loro pervengono da questi ultimi sotto fascia delle gazzette, giornali, ed [332] altri scritti stampati proibiti in questi Stati ad oggetto di transitarvi conservando illesa la fascia sovrapporvene una coperta munita del suggello d'ufficio, indirizzando il plico a quell'ufficio superiore di posta, o a quello di confine, dal quale deve farsi la spedizione all'estero, ed apponendovi sulla mansione il bollo locale.

2. A questi ufficj postali ricevuti che avranno simili spedizioni incomberà di levare la sopra coperta, e di verificarne la spedizione all'estero colla sola fascia. Nel caso poi ne venisse rifiutato nell'estero il ricevimento, e che per conseguenza fosse rimandato il plico, saranno da osservarsi nella rispedizione le discipline prescritte nel § precedente per la spedizione.

3. Si ritengono inibite:

a) Tutte le gazzette, ed altri fogli periodici, la di cui introduzione non è permessa agli Imperiali Regj sudditi, e che non sono compresi nell'elenco che viene comunicato prima del principio d'ogni anno a tutti gli ufficj postali dalla spedizione delle gazzette esistente presso l'ufficio aulico postale in Vienna, o non accennati nell'elenco delle gazzette che si ritrova presso ogni direzione delle poste.

b) Tutte le altre opere a stampa senza distinzione, mentre queste non possono essere preventivamente assoggettate alle ispezioni degli ufficj di censura.

4. Saranno castigati senza indulgenza per la prima volta colla perdita dell'assegno per un mese, colla degradazione per la seconda [333] volta, e colla destituzione per la terza, tutti quegli impiegati postali, i quali ommettero l'osservanza delle prescrizioni prima e seconda, o si rendessero colpevoli d'una comunicazione a qualche altro individuo delle suddette gazzette, giornali, ed opere a stampa proibite.

Nell'atto che io comunico a codesto I. R. Governo le preaccennate disposizioni per sua norma, lo prevengo eziandio di aver abbassate le opportune istruzioni all'Imp. Reg. Direzione centrale delle poste.  
4 settembre [1819].

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, VI/2 (1819), S. 475.

N.° 298.

N. 29590. Prot.

*Notificazione che vieta di tener torchi a stampa sia di pietra ad uso litografico, sia di rame senza la superiore autorizzazione.*

Le prescrizioni del paragrafo 69 della seconda parte del Codice penale sono applicate anco al caso di detenzione illegale d'ogni sorte di torchi a stampa sia di pietra ad uso litografico, sia di rame.

In forza pertanto di Sovrana Risoluzione dei 7 settembre corrente anno, è vietato per lo avvenire di tenere, senza averne la Superiore autorizzazione, i torchi suddetti sia di pietra, sia di rame, di qualunque grandezza.

Al contravvenore sarà inflitta la stessa pena ch'è comminata dal paragrafo 69 summentovato a quello che illegittimamente conserva presso di se, o in altro luogo una stamperia clandestina, od anco un torchio a mano con composizione di lettere da stampa.

19 ottobre [1819].

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, VII/1 (1820), Appendice, S. 476f.

N.° 21.

N. 35099-4605 P.

*Decreto Presidenziale intorno il Regolamento di Censura sull'esame dei libri teologici, e di Religione da farsi dai rispettivi Ordinariati.*

La Risoluzione Sovrana, dietro la quale devono essere comunicati pel relativo esame agli Ordinariati i scritti teologici, e tutt'altro libro di religione, ha dato argomento alla domanda, se le opere che trattano di diritto canonico, ovvero di Storia ecclesiastica debbano essere assoggettati, prima di essere ammessi anche agli Ordinariati, egualmente a quelle che vertono sopra la fede o la morale?

Nelle antiche Provincie ereditarie, particolarmente poi presso la censura centrale in Vienna, venne modificata l'applicazione della Risoluzione Sovrana suddetta relativa alle opere teologiche in maniera, che quelli vertenti sopra diritto canonico, e storia ecclesiastica in generale, o sopra qualche singola loro parte non furono più assoggettati all'esame degli Ordinariati, ma [477] bensì comunicate a norma dei casi ad altri Dicasteri Aulici, come p.e. alla Commissione Aulica in oggetti giudiziarij, alla Cancelleria Riunita, ovvero alla Cancelleria Intima di Corte e di Stato, principalmente poi all'Ordinaria Censura.

Per istabilire con siffatta misura riconosciuta finora convenevole un Regolamento per tutte le Autorità di Censura, e per attivarlo anche nel Regno Lombardo-Veneto, l'I.R. Aulico Dicastero di Polizia e Censura si è determinato di domandare il Sovrano Consenso sul proposito.

In relazione quindi all'umiliata proposizione suddetta deve, a tenore di una Risoluzione Sovrana da Aquisgrana del 1.° ottobre p.p., restar fermo il metodo finora osservato, e dev'essere attivato anche negli Stati d'Italia Imperiali Regj. Inoltre si è degnata Sua Maestà di ordinare, che debbasi avere cura onde le opere, che dalla Censura vengono rimesse per esame agli Ordinariati, non siano trattenute da questi ultimi oltre il tempo materiale, che loro occorre pel relativo giudizio.

Venezia 28 novembre 1818.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, VII/2 (1820), S. 227f.

N.° 219

N. 39105-3539 Prot.

*Circolare Governativa alle Delegazioni relativa alle discipline da osservarsi circa le tipografie, calcografie, e litografie.*

Dovendo invigilare le Autorità politiche per istituto sui libri, e le stampe che sortissero in circolazione alla macchia in onta alle leggi, e con danno il più delle volte della società, e del costume; fu perciò imposto in massima alle Autorità politiche di accertarsi delli principj e della morale di tutti quelli che aprire volessero nuove officine di stampe, e di sorvegliare attentamente quelli che sono in esercizio di tipografi, calcografi, o litografi.

Per adempire con ogni possibile attenzione a sì geloso dovere, il Governo stima pure opportuno che sia tenuto un esatto registro dei luoghi dov'esistono tipografi, calcografi, o litografi, e del numero delli torchj che in ciascheduna officina si trovino, distinguendo gli attivi dagli inoperosi.

I proprietarj delle officine esistenti in Provincia saranno obbligati di denunziare a cotesta Regia Delegazione il trasporto che facessero da un luogo all'altro delle loro officine; qualunque cambiamento che introducessero nel numero, o nell'uso delli torchj, e la soppressione, quando succedesse delle loro officine, indicando in quest'ultimo caso l'uso che avessero fatto degli torchj, o che volessero farne. Se i torchj d'una [228] officina passassero in un'altra, sarà notato nel registro il trasporto avvenuto; e se passassero in proprietà di taluno che non abbia la permissione di tenere officina di stampa, sarà precettato di non adoprarlo per verun'oggetto, se prima non avrà domandata, ed ottenuta formale permissione.

Il Governo intanto attende dalla diligenza di codesta Regia ... [sic] uno stato delli torchj ch'esistono nella Privincia: successivamente poi informerà di volta in volta delle variazioni che avvenissero nelle officine di stampe.

Avvertasi finalmente codesta Regia Delegazione che, qualora trovasse attualmente torchj attivi in mano di persone, che non fossero abilitate all'esercizio di tipografi, calcografi, o litografi, proibirà sul momento alle stesse l'uso delli torchj; ma non ostante indicherà nella tabella l'esistenza delli torchj con opportuna annotazione nella colonna apposita. I contravventori saranno però sorvegliati onde non adoprinno i torchj, sintantochè non ottengano la permissione formale di esercitare la tipografia, calcografia, o litografia.

Venezia li 20 novembre 1820.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, IX/1 (1821), S. 86f.

N.° 26.

N. 2101-199 P.

*Circolare Governativa alle Delegazioni che concentra nelle Delegazioni la vigilanza e la direzione degli oggetti di censura trattati nelle provincie.*

La necessaria integrità dell'ordine nel servizio pubblico esige che sia richiamata in pieno vigore una disciplina tendente a centrare nelle Re-[87]gie Delegazioni la vigilanza e la direzione degli oggetti di censura, che sono trattati nelle Provincie.

L'I. R. Governo perciò in base della notificazione primo giugno 1815 e dell'annessovi piano di censura ha deciso in massima, e dispone con circolare Decreto quanto segue:

I.

Li censori e revisori provinciali (secondo il prescritto dalla notificazione primo giugno 1815 e dall'annessovi piano generale di censura al titolo VII., art.° 87.) devono stare sotto gli ordini del Regio Delegato, ovvero di chi ne esercita le funzioni. In conseguenza essi non ricevono altri ordini senonchè dalla Regia Delegazione.

II.

Perciò la corrispondenza di tutti gli oggetti relativi alla censura dei libri, che può occorrere col Regio Ufficio Centrale di Censura e Revisione in Venezia, sarà tenuta dalle Regie Delegazioni. Sono peraltro eccettuati da quest'ordine li seguenti oggetti, pei quali li Censori provinciali continueranno a corrispondere direttamente col Regio Ufficio Centrale di Censura e Revisione.

a) Li Censori provinciali rassegheranno direttamente all'Ufficio Centrale di Censura

L'elenco degli scritti ammessi alle stampe in ogni mese;

Gli esemplari delle stampe fatte nel nu-[88]mero prescritto dall'art.° 97 del piano generale di censura;

Li manoscritti oltrepassanti tre fogli di stampa, per li quali compete solamente all'Ufficio Centrale l'ammissione alle stampe.

III.

Li manoscritti poi e libri, che trattassero argomenti politici, o in altro modo degni di rimarco, saranno

accompagnati dal Regio Ufficio Centrale di Censura, col foglio di censura compilato dal Censore provinciale, col proprio parere, e col mezzo stesso della Regia Delegazione saranno pure dall'Ufficio Centrale di Censura retrocessi.

IV.

Li fogli volanti potranno essere ammessi dalli [sic] Censori provinciali sulla loro responsabilità, secondo l'abilitazione loro accordata dal titolo IV. art.° 58 del piano generale di censura. Li fogli volanti poi delle qualità indicate al titolo II. art.° 24 ed al titolo IV. art.° 57 del piano medesimo, quantunque siano ammessi dalli censori provinciali, non potranno andar alla stampa senza aver prima ottenuto l'Imprimatur del Regio Delegato (ovvero dal Vice Delegato quando ne esercita le funzioni) incombendo alli Censori provinciali l'obbligo di conferire avanti in ogni caso dubbioso col Regio Delegato.

Venezia li 6 febbrajo 1821.

[Auszug]

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, IX/1 (1821), S. 321f.

N.° 138.

N. 20007-1515 P.

*Circolare governativa alle Delegazioni con discipline per impedire la vendita arbitraria per parte de' Farmacisti di rimedj segreti, e la pubblicazione dei relativi Avvisi a stampa*

Continuando l'abuso per parte di parecchi farmacisti delle città, e delle campagne, e di altri di vendere rimedj segreti, semplici o composti, e per parte degli stampatori di stampare e ristampare anche senza indicazione di data e di luogo, avvisi, o notizie in qualunque modo di tali rimedj segreti; il Governo ha trovato indispensabile di richiamare sopra di ciò la vigilanza delle Regie Delegazioni [...] [322] Si avverte poi che al Consigliere di Governo Protomedico appartiene la revisione di tutti i libri, manoscritti, e stampe qualsivogliano riferibili ad oggetti medici, e sanitarj, di modo che non può permettersi dagli Ufficj di Censura la stampa, ristampa, o pubblicazione di alcuna produzione o notizia medico-sanitaria senza la revisione del detto Consigliere Protomedico. [...]

Venezia 20 giugno 1821.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, IX/2 (1821), S. 322f.

N.° 301.

N. 26443-2319 P.

*Circolare Governativa alle Delegazioni, Direzione delle Dogane, e delle Poste, ed Ufficio di Censura intorno al metodo della revisione dei libri.*

Per meglio regolare la revisione dei libri che circolano nell'interno di queste Provincie Venete, e quella dei libri che provengono dagli altri [323] Stati Imperiali e Reali, o dagli Stati Esteri, questo I. R. Governo dispone il seguente metodo, che sarà diligentemente osservato.

1.° Per le spedizioni nell'interno delle Provincie Venete ogni R. Censore Provinciale si farà consegnare dagli stampatori o libraj, che inviano ai corrispondenti o committenti di Venezia opere o libri già ammessi dall'Ufficio Centrale di Censura, un elenco in duplo di tutto ciò che nei pacchi o colli faranno contenere.

Uno degli elenchi d'ogni spedizione sarà tenuto dal Censore negli atti d'Ufficio; l'altro sarà da esso consegnato allo stampatore o libraj o speditore, dopo di avervi apposta la sua firma, e di averlo chiuso col sigillo d'Ufficio a cera lacca.

2.° Ogni elenco, ed il duplicato dovranno indicare:

- a) Il titolo del libro, o dell'opera;
- b) Delle opere, il numero dei volumi;
- c) Il nome dello stampatore, ed editore;
- d) Il luogo e l'anno dove fu stampata;
- e) Il numero delle copie da spedirsi;
- f) Il nome di chi spedisce, di quello al quale la spedizione sarà fatta, e la data della spedizione.

3.° Li colli o pacchi dei libri da spedirsi saranno fatti nell'Ufficio [sic] della Censura Provinciale.

4.° Li Regj Censori Provinciali in ogni singola spedizione di qualunque stampatore o libraj o speditore confronteranno con l'elenco alla mano le opere ed i libri deposti in ogni collo o pacco, onde si accertino che nei medesimi contengonsi [324] solamente le stampe descritte nell'elenco, e già prima ammesse dall'Ufficio Centrale di Censura, o dai Censori Provinciali, perchè non superarono i tre fogli di stampa.

5.° Dopo questa verificaione sarà chiuso il collo o pacco in presenza del Censore, il quali vi apporrà due o più bolli di cera spagna col sigillo d'Ufficio, secondo il volume dei colli o pacchi, che in tal modo saranno dallo speditore trasmessi a Venezia.

6.° Quando poi li colli o pacchi spediti a Venezia vi siano giunti, ogni stampatore o libraj, al quale

saranno stati diretti, presenterà all'Ufficio Centrale di Censura il duplicato dell'elenco, che sarà stato rilasciato allo speditore corrispondente dal Censore Provinciale, onde possa l'Ufficio stesso a suo libero arbitrio confrontarlo con le stampe contenute nei colli o pacchi, i quali a tal fine dovranno essere portate nell'Ufficio Centrale di Censura e Revisione.

Se però l'Ufficio Centrale di Revisione riconoscerà nel piego dell'elenco inviolato il sigillo dell'Ufficio di Censura Provinciale, e corrispondenti i nomi dello speditore e del ricevente, potrà omettere esame interno dei colli o pacchi; e in conseguenza delle stampe contenutevi sarà permessa la libera circolazione.

7.° L'incaricato dall'Ufficio Doganale o Postale di accompagnare all'Ufficio di Censura il trasporto dei colli o pacchi ritornerà dopo la consegna dei medesimi al proprio Ufficio, da dove sarà richiamato dalla Censura col mezzo dello stampatore o libraj, cui sono diretti i colli o pacchi, nel giorno in cui sarà compiuto [325] l'esame dei colli o pacchi medesimi, onde riportarli in Dogana per essere sdaziati, o alla Posta pel pagamento della tariffa.

L'incaricato dell'Ufficio Doganale o Postale si fermerà alla Censura nel caso contemplato nel secondo paragrafo dell'artic. 6.° precedente, cioè quando l'Ufficio di Censura non abbia ragione di fare esame interno dei colli o pacchi; sicchè sul momento steso possano essere rilasciati.

8.° L'impiegato Doganale o Postale, che accompagnerà colli o pacchi di stampe all'Ufficio di Censura, ritirerà dall'Ufficio stesso bolletta di consegna, come attualmente è praticato.

9.° Il proprietario poi dei pacchi o colli, che avrà pur esso accompagnati alla Censura, se ne rimarrà nell'Ufficio medesimo per l'incontro che all'Ufficio stesso occorresse di fare, e per ciò che operar si dovesse nei casi contemplati dalle Istruzioni annesse al Piano generale di Censura.

10.° Dopo che la Censura avrà compiute le sue incombenze, i colli o pacchi saranno riportati alla Dogana, o alla Posta pel pagamento dei diritti regj, (come fu detto all'artic. 7.°) i quali diritti non saranno pagati dalle parti se non che per quelle opere o libri, che saranno ammessi in circolazione; giacchè le opere ed i libri che dalla Censura non fossero ammesse sono trattenute o spedite all'estero, se da estero Stato pervennero.

11.° Quando accada alla Censura di proibire la circolazione di qualche opera, ne farà an-[326] notazione nell'elenco per norma degli Ufficj Doganali o Postali.

12.° Gli articoli 8, 9, 10, e 11 sono specialmente applicabili anche nella introduzione dei libri provenienti dall'estero, pei quali lo stampatore o libraj che li riceve produrrà alla Censura in luogo dell'elenco prescritto pei libri interni, l'elenco o la fattura che avrà ricevuto dal suo corrispondente.

Venezia li 7 dicembre 1821.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, Appendice 1813-18, p. 32

N.° 16.

N. 17805-1299 P.

*Circolare Governativa agli Ordinariati nella loro competenza di esaminare i libri sacri prima che siano prodotti alla Censura.*

Per evitare in avvenire ogni querela, contraddizione e collusione, che spesso sogliono accadere tra gli Ordinariati, ed ufficj di Censura relativamente alle Opere Teologiche, e relative, qualunque sia il nome ch'esse portino, come Libri di Religione, spirituali, di meditazione, di esemplarità, divozione ed orazioni, de' quali alle volte viene permessa la stampa contro il parere de' Prelati; Sua Maestà con Sovrana Risoluzione 10 luglio ha ordinato, che prima di assoggettarsi alla Censura tali libri abbiano ad essere comunicati agli Ordinarij, o loro Copie Ecclesiastiche per l'esame ed occorrente avvertenza, e ne' casi in cui questi ritrovassero necessario i fare osservazioni, od opposizioni, con le quali non si potesse accordare la Censura, secondo le normali vigenti, debbano essere assoggettate le singole emergenze alla Sovrana decisione.

Mentre si comunica a Monsign. questa graziosa risoluzione, si previene lo stesso ch'è stata egualmente diramata cotale sovrana determinazione agli ufficj di Censura e Delegazioni Provinciali per loro intelligenza e norma.

Venezia li 10 maggio 1816.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, XIII/1 (1824), S. 58f.

N.° 24.

N. 3049-206 P.

*Notificazione Governativa che proibisce ai Sudditi qualunque stampa fuori degli Stati Austriaci senza permesso di uno degli Uffici di Censura della Monarchia.*

Con ossequiato Disspaccio del 10 gennajo prossimo passato N.° 40467-1923 la Eccelsa I.R. Aulica Cancelleria Riunita ha ordinato che la vigente proibizione ai sudditi austriaci di fare stampare qualsisia scritto fuori degli Stati di S. M. I. R. A. L'AUGUSTO NOSTRO SOVRANO senza aver prima ottenuta la permissione per la stampa da uno degli Uffici di Censura della Monarchia austriaca, debba intendersi estesa anche per tutte le opere calcografiche e litografiche, sicchè tutte le carte geografiche, la musica ed ogni altro disegno ed oggetto d'incisione in rame, in legno, in pietra, od in qualunque altra maniera operato, debbano essere rassegnati all'approvazione di un Ufficio di Censura dello Stato prima che ne segua la impressione.

[59] In conseguenza di tale superiore decreto viene ora dichiarato ed ordinato che le prescrizioni contenute nella Notificazione Governativa del 25 gennajo 1819 N.° 984 all'articolo 9 (che a maggior lume qui appiedi riportasi) sono pure applicabili ai Calcografi, Litografi, Incisori di ogni genere, ed altri articoli di simil fatta per tutte le opere di loro arte, e che perciò niuno di essi potrà spedire li proprij lavori all'estero senza che abbia prima a tutto suo rischio e pericolo assoggettato all'approvazione di una Censura dello Stato il disegno, ovvero la prima prova di ogni singola incisione.

Ogni inosservanza di questa disciplina è punita in giudizio politico con una multa di lir. 300, ovvero con un arresto proporzionato in caso d'impotenza al pagamento.

L'I.R. Direzione Generale di Polizia, le RR. Delegazioni Provinciali, l'Ufficio Centrale di Censura e Divisione sono incaricati di portare e di far portare la vigilanza alla esecuzione della presente determinazione, che avrà da questo giorno effetto, e di denunziarne le contravvenzioni alle competenti Istanze politiche.

Venezia 10. febbrajo 1824

*ESTRATTO della Notificazione 25 gennajo 1819.*

N.° 984.

Articolo IX. “Nessun suddito di SUA MAESTÀ potrà commettere o procurare fuori di [60] Stato l’edizione con data, o senza data di un’opera qualunque scritta da lui stesso o da altra persona, se prima non ne abbia ottenuta la permissione par la stampa dell’Ufficio di Censura. Chiunque contravvenga questo divieto o direttamente o per sottomessa persona, od in qualunque modo ne sia complice, sarà punito colla multa di lir. 260 fiorini 100, ed in caso d’impotenza a pagare con arresto proporzionato. Che se l’opera furtivamente stampata o fatta stampare fuori di Stato fosse tale per ciò che contiene da formare per se stessa un titolo di reato da punirsi con certa pena a termine delle leggi veglianti, l’autore ed editore o complice in qualunque modo, oltre la pena particolarmente inflitta alla colpa dell’edizione procurata fuori di Stato, sarà assoggettato al castigo determinato dalle leggi stesse al genere della trasgressione. Questo divieto si estende egualmente all’inserzione d’articoli più o meno estesi, e di lettere nelle gazzette letterarie, nei giornali, od altri fogli periodici esteri.”

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, XIII/1 (1824), S. 242f.

N.° 77.

N. 15637-1292 P.

*Circolare Governativa a tutte le Autorità che rende nota per Antica disposizione la cessazione della qualità di Uffizj Centrali, e del carico di Capo Censore negli Uffizj di Censura, e Revisione di Venezia, e Milano.*

Con Dispaccio 28 marzo precorso, S. E. il Sig. Co: Presidente dell'I. R. Aulico Supremo [243] Dicastero di Polizia e Censura ha ordinato che non possa più aver luogo per Milano e Venezia la denominazione *Uffizio Centrale di Censura e Revisione di Libri*, competendo tale denominazione solamente all'Uffizio di Censura in Vienna; e che in conseguenza di ciò abbia da cessare il posto di Capo Censore per sostituire un Capo dell'Uffizio di Revisione dei Libri, e stampe.

Di tale determinazione rendesi inteso codesto .... per opportuna intelligenza e norma.

Venezia li 7 maggio 1824.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, XIV/2 (1825), S. 41f.

N.° 111.

N. 25945-2158 P.

*Circolare Governativa alle Delegazioni, Direzione Generale di Polizia, Ufficio di revisione de' libri riguardo alle ristampe, o contraffazioni in estero di opere ed incisioni già uscite in luce nelle Provincie dell'Impero.*

Essendo state promosse delle ricerche sulle provvidenze e misure che dovessero adottarsi riguardo alle ristampe e contraffazioni eseguite negli Stati esteri di opere ed incisioni che dapprima fossero sortite alla luce nel Regno Lombardo-Veneto e nelle altre Provincie dell'Impero Austriaco, venne dichiarato dall'Eccelsa Superiorità, che oltre le disposizioni contenute relativamente a ciò nella Notificazione Governativa 28 gennajo 1819 è da osservarsi che in forza della Risoluzione Sovrana 3 maggio 1786 già vigente in tutto il rimanente della Monarchia è proibita generalmente la vendita di tutte le contraffazioni o ristampe fatte negli Stati esteri di libri stampati negli Stati Austriaci, e ch'è pur vietato di ritenere tali copie contraffatte di opere stampate nell'interno della Monarchia sotto la comminatoria di quella medesima pena, a cui soggiacciono le contraffazioni delle opere medesime.

La qual prescrizione deve intendersi ora applicabile anche alle incisioni in rame, alle stampe litografiche, pezzi di musica, ed altri oggetti d'impressione.

Venezia li 26 luglio 1825.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, XIV/2 (1825), S. 61.

N.° 129.

N. 30587-2528 P.

*Notificazione Governativa che proibisce a qualunque suddito Austriaco la ristampa vietata di opere anche usando della litografia.*

Sua Maestà Imp. e Reale con venerata Risoluzione 27 giugno p.p. si è degnata di ordinare che la pubblicazione litografica di un'opera già stampata sia considerata come la ristampa con lettere; e trattata del pari che la ristampa vietata, e che i reclami per la ristampa sieno demandati alla prima Istanza Politica, salvi i soliti Giudizj Superiori.

Locchè si deduce a pubblica intelligenza in adempimento di ossequiato Dispaccio dell'I.R. Cancelleria Aulica Unita 14 scadente n.° 20563.

Venezia li 20 agosto 1825.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, XIV/2 (1825), S. 92-93.

N.° 150.

N. 36081-3057 P.

*Circolare Governativa alle Delegazioni, meno quella di Venezia, Direzione Generale di Polizia, ed Ufficio di Revisione de' Libri, che prescrive ai Libraj, e venditori di Libri di osservare il prescritto dall'articolo 2.° della Notificazione 15 giugno 1815.*

A fine di togliere ogni dubbio nella esecuzione di quanto è prescritto dall'articolo 2 della Governativa Notificazione 15 giugno 1815, dov'è disposto che chiunque avesse voluto intraprendere la professione di libraj o venditore di libri doveva prima ottenere dal Governo un'apposita abilitazione, come parecchi hanno già [93] domandato ed ottenuto, trovasi opportuno di dichiarare, che dopo le prescrizioni emanate colla Notificazione 25 gennajo 1819 e colla Circolare 4 settembre d. a. n.° 29631, nessuno può essere ritenuto nell'esercizio dei vendita di libri quando non comprovi di esserne stato autorizzato secondo le discipline anteriormente vigenti, o fornito successivamente del decreto di abilitazione giusta l'antidetto articolo 2 della Notificazione 15 giugno 1815, salvo a procedere contro i difettivi come fosse trovato di giustizia.

Venezia li 20 settembre 1825.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, XIX/2 (1828), S. 193f.

(N. 7.)

*Se ed in quali casi sieno da restituirsi agli eredi li libri proibiti trovati in una eredità.*

*Circolare dell'I.R. Tribunale d'Appello Generale il 25 settembre 1828 N. 13380.*

Sopra un caso particolare riguardante la destinazione da darsi ad alcuni libri proibiti, S. E. il Sig. Presidente dell'Aulico Dicastero di Polizia e Censura Co. Selderizch con suo ossequiato Dispaccio 26 p.p. agosto ha trovato di osservare quanto segue: [194]

Che i libri proibiti, le stampe in rame ec. che vengono trovati in una Eredità, secondo le vigenti Sovrane prescrizioni, devono in prevenzione essere presi in custodia presso l'Ufficio rispettivo di revisione dei libri, od assicurati debitamente da quest'Ufficio; che quindi incombe agli Eredi di ricercare in forma debita il permesso di poter ritirare, pel proprio solo uso, i libri vietati in tal modo custoditi verso reversale ec.; che qualora per mancanza di fiducia, o per altri motivi non venisse loro co<n>ceduto questo permesso, è loro concesso d'inviare fuori di paese sotto le prescritte precauzioni i libri proibiti ec. e vendermeli; finalmente che tali libri proibiti ec. quando essi entro un anno non vengono spediti fuori di paese, secondo il grado della loro importanza, o sono da distruggersi, o da consegnarsi alla Biblioteca del paese per custodia, e per uso delle persone adattate alla loro lettura.

Tale disposizione comunicata dall'I.R. Governo con Nota 10 settembre corrente N. 33222-2833 si dirama a tutte le dipendenti Prime Istanze per notizia e direzione.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, XXIII/1 (1832), S. 113f.

(76) *Casi nei quali le Prime Istanze Politiche all'atto d'una denuncia sono obbligate a fare immediato rapporto al Governo.*

17 maggio 1832

N. 9501-728. *Gov. Circ.*

L'art. 286 del Codice penale parte II. enumera alcuni casi nei quali le Prime Istanze Politiche all'atto d'una denuncia in cui sia chiamata ad investigare ed a procedere è obbligata a farne immediato rapporto al Governo.

Parlando dei due titoli di società segrete e di violate leggi di censura ebbesi motivo ad osservare che molte Prime Istanze Politiche siano nella supposizione che i casi per cui si debba fare rapporto si limitino ai soli contemplati dagli articoli 38 e 50 pel primo e 57 e 69 pel secondo, ciò desumendo dalla materiale loro scritturazione.

A togliere questo equivoco in tutte, si dichiara che il menzionato rapporto dovrà rassegnarsi in tutti i casi preveduti dagli articoli 38 fino al 50 inclusivamente, e dal 57 al 69 pure inclusivamente, e non per quelli soli quattro che con interposta linea ( -- ) sono così per abbreviatura riportati nell'antidetto art. 286.

Saranno di ciò tutte le Prime Istanze Politiche poste in avvertenza.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, XXIV/1 (1833), S. 118f.

(45) *Vengono applicate anche alle opere Litografiche le prescrizioni che per le opere stampate si osservano in seguito alla legge provv.a 1819 della Dieta Germanica.*

8 marzo 1833.

N. 7727-794. *Gov. Circ.*

Sua Eccellenza il Sig. Presidente dell'I.R. Dicastero Aulico di Polizia e Censura dietro comunicazione per parte dell'I.R. Cancelliere Intimo di Corte e di Stato Sig. Principe di Metternich ha partecipato a questo Governo, che la Dieta Germanica essendosi accorta, che la redazione d'una gazzetta nell'Assia Elettoriale fece litografare i passi del suo foglio, che [119] erano stati cancellati dalla Censura, inoltrandoli così ai suoi abbonati, prese nella quarantesima quinta seduta del 29 novembre 1832 la seguente litterale determinazione.

“Tutti i Governi vengono sollecitati ad invigiare che le prescrizioni della legge provvisoria della Dieta sulla Stampa l'anno 1819 vengano osservate non solo per le opere stampate, ma ben anco come già s'intende da se, per quelle litografiche.”

Sebbene in tutti gli Stati Imperiali sia già da molto tempo in vigore quella Prescrizione di Censura dietro cui tutti i prodotti della litografia sono a parificarsi nel loro trattamento a quelli della stampa, e quindi le relative trasgressioni di Censura vengono punite nello stesso modo, ciò non ostante si comunica la premessa determinazione per l'esatta osservanza della suaccennata prescrizione generale in relazione a quanto in proposito fu già stabilito colla Notificazione Governativa 10 febbrajo 1824 N. 3049-256.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, XXIV/1 (1833), S. 120f.

*(47) Il divieto ai Sudditi di S. M. I. R. A. di commettere o procurare fuori di Stato l'edizione di qualunque opera, articolo, o scritto senza il previo permesso della Censura dello Stato, viene esteso anco a tutte le opere calcografiche, e litografiche, ed istruzioni sulla competenza della procedura.*

8 marzo 1833.

N. 9699-1006.            *Gov. Notif.*

Colla Notif. 10 febbrajo 1824 N. 3046-256, è stato pubblicato l'ordine superiore che il vigente divieto ai Sudditi di S. M. I. R. A. di commettere, o procurare fuori di Stato l'edizione di qualunque Opera, Articolo, o Scritto senza averne ottenuta prima la permissione [121] per la stampa da un Ufficio di Censura dello Stato debba estendersi anche a tutte le opere calcografiche, e litografiche.

Ad oggetto però di togliere ogni dubbio che insorger potesse sulla competenza della procedura per le contravvenzioni a tale divieto, resta dichiarato, che spetta la medesima alle Autorità politiche amministrative, salvi i casi ove fosse incorsa la parte nelle sanzioni del Codice penale per le quali spetterebbe inoltre al Giudice competente l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie Venete, XXIV/2 (1833), S. 181f.

(63) *Il divieto delle incisioni in rame od in pietra di qualsivoglia disegno d'incisione in qualsivoglia maniera operato senza il permesso dell'Ufficio di Censura richiesto dalla Notificazione 10 febbrajo 1824, viene esteso ad ogni altro lavoro di tal genere.*

30 settembre 1833.

N. 34755-3534.      *Gov. Notif.*

Sul dubbio emerso se il divieto delle incisioni in rame od in pietra di qualsivoglia [sic] disegno d'incisione, *in qualsivoglia maniera operato* senza il permesso dell'I.R. Ufficio di Censura richiesto dalla Notificazione 10 febbrajo 1824, sia, e s'intenda esteso ad ogni altro lavoro di tal genere.

L'I.R. Governo delle Provincie Venete dietro la superiore autorizzazione impartitagli col venerato Dispaccio dell'I.R. Cancelleria Aulica Riunita in data primo agosto N. 17584-1341 dichiara quanto segue:

Art. I: Il divieto imposto dalla precitata Notificazione è, e s'intende comune ed operativo in avvenire eziandio pei lavori formati con altre materie, e per mezzo di ogni arte e mestiere in oggetti portanti immagini, ed emblemi sotto comminatoria in caso di contravvenzione delle penali infliggibili a norma delle leggi e regolamenti di Censura.

Art. II. La domanda degli autori o com-[182]mittenti, o venditori di simili oggetti, ond'essere abilitati, se vi è luogo, all'esecuzione o vendita dei relativi lavori, dovrà essere accompagnata col disegno, e colla figura, o con una prova fatta in istampa, onde poter legittimare in caso di bisogno il lavoro medesimo. Tanto si deduce, in conformità dei superiori ordini a pubblica notizia, a comune intelligenza e per la relativa osservanza.